



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

Servizio del Personale  
Circolare n.  
del

Prot. 50647

Roma, 22 GEN. 2002

All'Ispettore Generale Capo  
SEDE

Al Sig. Dirigente del Servizio  
Tecnico Centrale  
SEDE

Ai Dirigenti del Dipartimento  
SEDE

Al Sig. Comandante delle Scuole  
Centrali Antincendi  
ROMA CAPANNELLE

Al Sig. Direttore del Centro  
Studi ed Esperienze  
ROMA CAPANNELLE

Al Dirigente del Servizio Sanitario  
SEDE

Al Sig. Direttore del Servizio  
Ginnico - Sportivo  
00178 ROMA CAPANNELLE

Agli Ispettori Regionali ed Interregionali  
Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Agli Ispettori Portuali ed Aeroportuali  
Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Al Sigg.ri Comandanti Provinciali VV.F.  
LORO SEDI

A p.c.

All'Ufficio Coordinamento  
Affari Generali  
SEDE



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

- 2 -

**OGGETTO:** Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - procedimenti riconoscimento dipendenza causa di servizio infermità e lesioni e concessione equo indennizzo - D.P.R. 29/10/2001, n. 461.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 07/01/2002, è stato pubblicato il D.P.R. 29/10/2001, n. 461: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie".

Con tale regolamento - che si compone di 20 articoli - è stato, fra l'altro, disciplinato "ex novo" il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni e per la concessione dell'equo indennizzo, già regolato dal previgente D.P.R. 20/04/1994, n. 349, ora abrogato dal sopracitato D.P.R. 461/2001.

Al riguardo, nel fare riserva di fornire, con successiva circolare, dettagliati chiarimenti in ordine alle innovazioni ed ai conseguenti adempimenti istruttori connessi all'applicazione del regolamento di cui trattasi, si rende necessario sinora richiamare l'attenzione delle SS.LL. sugli articoli 3 e 5 del citato D.P.R. 461/2001.

L'articolo 3, composto di due commi, disciplina l'avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, già regolato dall'art. 4 del D.P.R. 20/04/1994, n. 349, prevedendo che: "1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesione per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica - psichica o sensoriale. 2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato."

Al riguardo, si rappresenta che, ove ricorrano le ipotesi di cui al sopracitato articolo, i responsabili degli uffici ove il dipendente presta servizio avranno l'obbligo di iniziare d'ufficio il procedimento, ed informarne contestualmente i competenti uffici centrali di questo Dipartimento.

Con l'articolo 5 del citato D.P.R. 461/2001 - che si compone di sei commi - è stata disciplinata l'istruttoria delle pratiche in questione da parte degli uffici ove il dipendente presta servizio (Comandi provinciali etc.).

In particolare, ai commi 1, 2, 3 e 4 si prevede quanto segue: "1. L'ufficio che riceve la domanda cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale. 2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento

Circausaser

PS:me



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

- 3 -

motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro 10 giorni. Fermo restando il termine di 30 giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione. 3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dall'art. 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro 10 giorni. 4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di infermità o lesione corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

In merito, occorre sottolineare che il comma 2 del citato articolo 5, prevede per l'Amministrazione, la facoltà di decentrare con atto organizzativo interno, le competenze e gli adempimenti previsti dai soprarichiamati commi 2, 3 e 4.

Ciò premesso, si comunica che questo Dipartimento, con la presente circolare, delega agli uffici di appartenenza del personale del Corpo nazionale le competenze e gli adempimenti di cui ai sopracitati commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.

Pertanto, i responsabili dei singoli uffici di appartenenza del personale interessato dovranno:

1. eccepire autonomamente, con provvedimento motivato da notificare agli interessati informandone i competenti uffici di questo Dipartimento, l'eventuale manifesta inammissibilità o improcedibilità della domanda;
2. trasmettere alla Commissione Medica territorialmente competente, la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi 10 giorni;
3. corrispondere alle richieste istruttorie della Commissione fornendo entro 10 giorni gli elementi informativi richiesti.

Infine, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 7 e dagli articoli 8 e 9, l'istanza del personale interessato corredata dei verbali delle competenti Commissioni Mediche unitamente alla restante documentazione, dovrà essere trasmessa ai competenti uffici centrali di questo Dipartimento per gli adempimenti previsti dall'art. 7. In merito si fa presente che alla sopracitata documentazione dovrà essere allegata una relazione contenente gli elementi informativi disponibili circa il nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, che dovrà essere redatta sentito il medico incaricato dal Servizio Sanitario presso il singolo Comando provinciale che, si sottolinea, non dovrà esprimere alcun parere circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione.

Si sottolinea altresì, che l'art. 18 comma 1 prevede che i procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, già presentate all'Amministrazione, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definiti secondo i previgenti termini procedurali. Pertanto, le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ( 22 gennaio 2002) dovranno essere istruite con le modalità previste dalla previgente normativa (D.P. 20/04/1994, n. 349). A tal fine farà fede la data di assunzione al protocollo delle singole istanze da parte dell'ufficio ove il dipendente presta servizio.

Circoserv  
PS/mc



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

- 4 -

In merito, occorre precisare, in relazione alle pratiche da istruire secondo la previgente normativa, che gli oneri conseguenti alla partecipazione del medico di fiducia dell'interessato alle sedute della Commissione Medica Ospedaliera, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 20/04/1994, n. 349 continueranno ad essere a carico dell'Amministrazione; infatti, come sarà più specificatamente illustrato nella successiva circolare, l'art. 6 del regolamento in questione prevede espressamente che la partecipazione del medico di fiducia deve avvenire senza oneri per l'Amministrazione.

Conclusivamente si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto dell'art. 15 del regolamento in parola che disciplinando gli accertamenti di inidoneità al servizio, al primo comma stabilisce che: "ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente con l'invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili".

Si rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione a mezzo telefax per ricevuta ed adempimento (Div. Pers. II telefax n. 0646529377).

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Morcone)